

Consenso al prelievo di organi da parte dell'amministratore di sostegno

Trib. Mantova, sentenza 25 agosto 2016 (Rel. Alessandra Venturini)

Amministrazione di sostegno - Donazione di organi da parte del beneficiario ai sensi della legge n. 91/1999 - Autorizzazione del G.T. alla manifestazione del consenso al prelievo di organi da parte dell'amministratore di sostegno - Diniego - Fattispecie

Poiché la dichiarazione di volontà di disponibilità alla donazione ai sensi dell'art. 4, comma 3 della legge n. 91/1999 non è consentita, fra l'altro, "per i soggetti non aventi la capacità di agire", l'amministratore di sostegno non può essere autorizzato a manifestare il consenso in rappresentanza esclusiva del beneficiario all'eventuale donazione di organi ove la misura protettiva sia stata adottata in considerazione della accertata incapacità di costui di provvedere autonomamente ai propri interessi.

(Massima a cura di Mauro Bernardi – Riproduzione riservata)

TRIBUNALE DI Mantova
IL GIUDICE TUTELARE DI Mantova

Vista la richiesta depositata in data 24.08.2016 da B. F., nella sua qualità di Amministratore di Sostegno di B. P., nato a ... il ..., di autorizzazione a manifestare il consenso in rappresentanza esclusiva dell'amministrato all'eventuale donazione di organi;

premesso che: con decreto in data 15.12.2009 B. F. è stato nominato amministratore di sostegno di B. P.; che, come rappresentato nell'istanza, B. P. è stato ricoverato in data 22.08.2016 nel reparto di Terapia intensiva dell'Ospedale... in stato di coma cerebrale; che, in vista di una probabile morte cerebrale i medici del reparto hanno richiesto all'Amministratore di Sostegno se lo stesso potesse decidere al fine della donazione degli organi del paziente, non avendo B. P. parenti stretti e non avendo lo stesso manifestato in precedenza alcuna decisione in merito; che pertanto B. F. ha richiesto di essere autorizzato a manifestare detto consenso in rappresentanza di B. P.;

rilevato che la donazione degli organi è disciplinata dalla l. n. 91/99; che il meccanismo del silenzio-assenso previsto dagli art. 4 e 5 della legge citata non ha mai trovato attuazione; che la dichiarazione di volontà di disponibilità alla donazione ai sensi dell'art. 4, comma 3 "non è consentita ... per i nascituri, per i soggetti non aventi la capacità di agire nonché per i minori affidati o ricoverati presso istituti di assistenza pubblici o privati"; che la misura di tutela dell'amministrazione di sostegno in favore di B. P. è stata adottata verificata l'incapacità dello

stesso di provvedere autonomamente ai propri interessi a causa di infermità psichica (schizofrenia cronica tipo paranoide), come risulta dal relativo decreto; che nel caso pertanto la precedente condizione di B. P. deve equipararsi a quella di soggetto incapace di agire, per il quale non è consentita da parte del rappresentante, il rilascio di manifestazione di consenso alla donazione di organi;

che pertanto l'istanza non può essere accolta;

PQM

visto l'art. 4 l. n. 91/99;

RIGETTA

l'istanza di autorizzazione in epigrafe riportata.

Mantova, lì 25.08.2016

IL GIUDICE TUTELARE

dott.ssa Alessandra Venturini